COMUNE DI CARTURA

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI

(Approvato con deliberazione di G.C. n. 112 del 30.12.2003)

In attuazione ai riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241; (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- D.P.C.M. 28 ottobre 1999;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

INDICE

INDICE

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni

CAPO II IL DOCUMENTO

- Art. 3 Produzione dei documenti
- Art. 4 Tipologia dei documenti
- Art. 5 Documenti interni
- Art. 6 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
- Art. 7 Uso del telefax
- Art. 8 Uso della posta elettronica

- Art. 20 Il protocollo riservato
- Art. 21 Consultabilità dell'archivio riservato
- Art. 22 Stampa del registro di protocollo informatico
- Art. 23 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
- Art. 24 Registro di emergenza
- Art. 25 Segnatura di protocollo

CAPO IV SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO

- Art. 26 Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo
- Art. 27 Protocollazione della busta di una gara
- Art. 28 Protocollazione del documento in arrivo
- Art. 29 Rilascio di ricevuta del documento in arrivo
- Art. 30 Trasmissione dei documenti e determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo
- Art. 31 Corrispondenza del Sindaco
- Art. 32 Protocollazione di un documento informatico in arrivo
- Art. 33 Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno
- Art. 34 Protocollazione della posta in partenza
- Art. 35 Affrancatura corrispondenza in partenza
- Art. 36 Conteggi spedizione corrispondenza
- Art. 37 Ritiro e consegna posta all'Ufficio Postale
- Art. 38 Ritiro e consegna posta agli uffici comunali

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 Personale
- Art. 40 Norme transitorie

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina la gestione del sistema per la tenuta del protocollo informatico e dei flussi documentali del Comune di Cartura.

Art. 2 Definizioni

- Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, prodotti dalla amministrazione comunale o, comunque, acquisiti ai fini dell'attività amministrativa.
- 2) Per gestione documentale si intende l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall'amministrazione comunale.
- 3) Per protocollo si intende l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti sono trattati sotto il profilo giuridico-gestionale.
- 4) Per sistema di protocollo informatico si intende l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate dal comune per la gestione dei documenti.
- 5) Per segnatura di protocollo si intende l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.
- 6) Per protocollo informatico si intende il sistema di registrazione informatica con il quale i vari soggetti che nell'ambito dell'amministrazione comunale intervengono nel procedimento amministrativo, fanno constare della loro attività, ai fini della definizione del procedimento nonché dell'accesso e della partecipazione allo stesso.

CAPO II IL DOCUMENTO

Art. 3 Produzione dei documenti

1) I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39, sono di norma prodotti tramite i sistemi informatici.

Art. 4 Tipologia dei documenti

- 1) I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni.
- 2) I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste nel presente regolamento.
- 3) Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici.
- 4) Il presente regolamento individua i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo.

Art. 5 Documenti interni

- 1) I documenti interni sono quelli scambiati tra gli uffici dell'amministrazione comunale.
- 2) Essi si distinguono in:
 - a) documenti di preminente carattere informativo;
 - b) documenti aventi rilevanza giuridica.
- 3) I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici.
- 4) I documenti interni aventi rilevanza giuridica sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

Art. 6 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

- 1) Sono escluse dalla registrazione di protocollo le seguenti tipologie di documenti:
 - a) tutti i documenti che, per loro stessa natura, non rivestono alcuna rilevanza giuridicoamministrativa presente o futura come stampe pubblicitarie od informative, inviti, note di ricezione delle circolari;
 - b) gazzette ufficiali, bollettini ufficiali della regione, libri, giornali, riviste, e ogni sorta di pubblicazione;
 - c) gli allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione e, in genere, tutti i lavori (studi statistici, ecc.) che, essendo accompagnati da lettera di trasmissione, non richiedono ulteriore protocollazione;
 - d) le annotazioni di stato civile
 - e) documenti non classificabili come corrispondenza. Se accompagnati da lettera di trasmissione viene protocollata quest'ultima.

- f) Gli atti meramente interni di preminente carattere informativo.
- 2) Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo:
 - a) gli atti riservati personali;
 - b) lettere indirizzate da avvocati o altri soggetti che a qualunque titolo assumano la difesa di terzi nei procedimenti giudiziari, amministrativi, disciplinari, ecc.;

Art. 7 Uso del telefax

- 1) Il fax ufficiale dell'ente, avente rilevanza giuridica, è gestito dall'ufficio protocollo.
- 2) I documenti pervenuti per mezzo di fax sono soggetti alla stessa procedura di protocollazione degli altri documenti.
- 3) Gli addetti all'Ufficio per la tenuta del protocollo provvedono affinché i fax e tutti gli altri documenti aventi carattere di urgenza, o che rivestano particolare importanza, siano consegnati, dopo la registrazione di protocollo, in modo certo e rapido al destinatario

4) Art. 8 Uso della posta elettronica

- 1) Al fine di velocizzare lo scambio di informazioni tra uffici, con enti pubblici e privati e cittadini, nonché per la funzionale gestione dei procedimenti amministrativi, dell'accesso e della partecipazione agli stessi, gli uffici fanno uso della posta elettronica. Allo scopo, i Responsabili di Settore provvedono all'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali.
- 2) Il documento pervenuto o trasmesso mediante posta elettronica è trattato in modo conforme alle tecniche ed alla normativa vigente.
- 3) E' giuridicamente rilevante la corrispondenza pervenuta o inviata per posta elettronica all'indirizzo e-mail ufficiale del Comune di Cartura presso l'Ufficio per la tenuta del protocollo.

CAPO III IL PROTOCOLLO

Art. 9 Responsabile della tenuta del protocollo

- 1) E' responsabile delle attività connesse alla tenuta del protocollo informatico il funzionario responsabile del settore I Amministrativo-finanziario.
- 2) Il responsabile della tenuta del protocollo, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, provvede a:
 - a) individuare gli utenti ed attribuire loro un livello di autorizzazione all'uso di funzioni della procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione dell'archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche all'inserimento, modifica e aggiunta di informazioni;
 - b) individuare gli utenti esterni che hanno accesso alle varie funzionalità;

- c) verificare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 24 ore dal fermo delle attività di protocollazione informatica;
- d) controllare il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di protocollazione e le funzionalità di accesso sia interno che esterno;
- e) autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo;
- f) controllare l'osservanza delle presenti norme da parte del personale addetto.

Art. 10 Natura giuridica del registro di protocollo

- 1) Il registro di protocollo informatico è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.
- 2) Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.
- 3) Il registro di protocollo, unico per tutto l'ente, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 Requisiti del sistema di protocollo informatico

- 1) La registrazione di protocollo dei documenti formati dal Comune o dallo stesso utilizzati è effettuata, di norma, mediante sistemi informativi automatizzati.
- 2) Il sistema di protocollo informatico deve:
 - a) garantire la sicurezza e l'integrità dei dati;
 - b) garantire la puntuale e corretta registrazione dei documenti in entrata ed in uscita;
 - c) consentire l'identificazione ed il rapido reperimento delle informazioni riguardanti il procedimento ed il relativo responsabile;
 - d) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

Art. 12 Elementi obbligatori ed elementi accessori della registrazione di protocollo

- 1) La registrazione di protocollo contiene elementi obbligatori ed elementi accessori.
- 2) La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo è rilevante sul piano giuridico in quanto contiene le indicazioni necessarie e fondamentali per l'univoca, certa, efficace ed immediata identificazione dei documenti.
- 3) La registrazione degli elementi accessori del protocollo è rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.

Art. 13 Individuazione degli elementi obbligatori della registrazione di protocollo

- 1) Gli elementi obbligatori del protocollo, cioè rilevanti sul piano giuridico-probatorio, sono i seguenti:
 - a) numero progressivo di protocollo del documento, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
 - b) data di registrazione di protocollo a ssegnata a utomaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
 - c) mittente per i documenti ricevuti, destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile, con indicazione del cognome e nome oppure della ragione sociale, seguiti dal luogo di residenza o della sede;
 - d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
 - e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
 - f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
- 1) Il numero progressivo di protocollo è un numero ordinale costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
- 2) L'oggetto deve essere indicato in modo tale da rendere il documento distinguibile da altri e che permetta l'individuazione della specifica pratica cui si riferisce o di cui ne costituisce il presupposto per la creazione.

Art. 14 Inalterabilità, immodificabilità, validità, annullamento degli elementi obbligatori del protocollo

La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e) dell'articolo precedente, non può essere modificata né integrata, né cancellata, ma soltanto annullata mediante un'apposita procedura.

È consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo (cartaceo, informatico, e cc.), l'annullamento di u na registrazione a protocollo solo attraverso l'apposizione della dicitura "annullato".

L'apposizione della dicitura "annullato" deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni originarie, nonché la data, l'identificativo dell'operatore e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Art. 15 Individuazione degli elementi accessori della registrazione di protocollo

La registrazione di protocollo, in armonia con la normativa vigente, può prevedere elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.

Il responsabile della tenuta del protocollo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo.

Art. 16 Tipologia degli elementi accessori della registrazione di protocollo

- 1) Gli elementi accessori del protocollo, gestiti e integrati in forma modulare con gli elementi obbligatori, sono legati alle seguenti funzioni:
 - a) gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi;
 - b) gestione dell'archivio;
 - c) gestione delle banche dati.
- 2) Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi sono i seguenti:
 - a) data del documento;
 - b) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;
 - c) tipo di spedizione (ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, ecc.);
 - d) collegamento a documenti precedenti e susseguenti;
 - e) indicazione degli allegati su supporto informatico;
 - f) nominativo del destinatario di copia per conoscenza;
 - g) unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo;
 - h) nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - i) oggetto del procedimento amministrativo;
 - j) termine di conclusione del procedimento amministrativo;
 - k) stato e tempi parziali delle procedure del procedimento amministrativo;
 - 1) tipologia del documento amministrativo, con indicazione esplicita di quello sottratto all'accesso o con accesso differito;

- m) immagine informatica del documento amministrativo.
- 3) Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione dell'archivio sono i seguenti:
 - a) classificazione del documento attraverso il titolario (titolo, classe e fascicolo, eventuale sottofascicolo e inserto);
 - b) data di istruzione del fascicolo;
 - c) numero del fascicolo;
 - d) numero del sottofascicolo;
 - e) numero dell'inserto
 - f) fascicolazione;
 - g) · data di chiusura del fascicolo;
 - h) repertorio dei fascicoli;
 - i) codice personalizzato di riconoscimento del fascicolo e/o del documento;
 - j) numero di repertorio della serie (delibere, determinazioni, verbali, circolari e contratti);
 - k) tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di scarto;
 - 1) scadenzario;
- 4) Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione delle banche dati sono i seguenti:
 - a) ulteriori informazioni sul mittente (eventuale ragione sociale completa, maschio/femmina, ecc.);
 - b) indirizzo completo del mittente (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato);
 - c) ulteriori informazioni sul destinatario (eventuale ragione sociale completa, maschio/femmina, ecc.);
 - d) indirizzo completo del destinatario (via, numero civico, c.a.p., città, provincia, stato);
 - e) numero di matricola (se dipendente);
 - f) codice fiscale;
 - g) partita I.V.A.;
 - h) recapito telefonico;
 - recapito telefax;
 - j) indirizzo di posta elettronica;
 - k) chiave pubblica della firma digitale.

Art. 17 Unicità del numero di protocollo

- 1) Ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo.
- 2) Non è consentita la protocollazione né la trasmissione di un documento recante un numero di protocollo già utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento amministrativo si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo nello stesso giorno di registrazione di protocollo.

Art. 18 Riservatezza delle informazioni

1) Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza delle informazioni, oppure il differimento dei termini di accesso, è prevista una forma di accesso limitata, anche temporaneamente, alle specifiche registrazioni di protocollo informatico.

art. 19 Il protocollo unico

- 1) Gli uffici afferiscono ad un protocollo informatico unico generale per tutta la corrispondenza da e per il Comune.
- 2) I documenti possono essere registrati su "protocolli interni", preventivamente numerati e vidimati dal dirigente competente, per finalità organizzative e gestionali interne.

Art. 20 Il protocollo riservato

- 1) Sono previste particolari forme di riservatezza per la registrazione e l'accesso al protocollo informatico, a discrezione del responsabile della tenuta del protocollo, per:
 - a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
 - b) documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - c) documenti dalla cui conoscenza, anche da parte del personale dell'ente, possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - d) documenti riguardanti i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 675/96 e relativi all'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati: in particolare la corrispondenza tenuta dai tribunali con l'Ufficio Servizi Sociali e quella riguardante atti di polizia giudiziaria, soprattutto di pertinenza del Comando di Polizia Municipale.
- 2) Il responsabile della tenuta del protocollo dispone la registrazione riservata informatica dei documenti di cui alle lettere del precedente comma. La registrazione è effettuata da personale autorizzato, in modo tale da renderli crittografati nel registro di protocollo informatico. Tali documenti, dopo le operazioni di protocollazione, vengono reinseriti nella busta opportunamente chiusa ed inviati agli uffici di destinazione

Art. 21 Consultabilità dell'archivio riservato

- 1) Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con accesso riservato costituisce l'archivio riservato.
- 2) I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato sono soggetti all'accesso con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 Stampa del registro di protocollo informatico

- 1) Si provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo.
- 2) Dal 15° al 20° giorno di ogni mese, si provvede alla stampa del registro di protocollo del mese precedente.

Art. 23 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

- 1) Il Responsabile della tenuta del protocollo dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
- 2) Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il Responsabile della tenuta del protocollo dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

Art. 24 Registro di emergenza

- 1) Il responsabile della tenuta del protocollo o, in caso di sua assenza, altro incaricato, autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza, mediante l'apposizione della propria firma, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica.
- 2) Il registro di emergenza inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 3) Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.
- 4) Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi s'uccessivi di n'on p'iù di u na s'ettimana. Sul r'egistro di emergenza v'anno r'iportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
- 5) Nel registro di emergenza sono protocollati in via prioritaria i documenti per i quali riveste rilevanza l'effettiva data di ricevimento o di partenza. Per gli altri documenti, il responsabile del protocollo ne può autorizzare il differimento delle operazioni di registrazione, facendo constare ciò in apposito verbale.

6) Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, entro dieci giorni dal ripristino della funzionalità del sistema.

Art. 25 Segnatura di protocollo

- 1) Il numero di protocollo, apposto o associato al documento mediante l'operazione di segnatura di protocollo, è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. Esso deve essere sempre indicato contestualmente alla data di registrazione.
- 2) La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

CAPO IV SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO

art. 26 Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo

- 1) La corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata.
- 2) La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:
 - a) corrispondenza r iportante l'indicazione "o fferta", "gara d'appalto", "concorso" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara;
 - b) corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l'indicazione "riservata", "personale", "confidenziale" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata;
 - c) lettere indirizzate da avvocati o altri soggetti che a qualunque titolo assumano la difesa di terzi nei procedimenti giudiziari, amministrativi, disciplinari, ecc.;
- 3) In conformità a quanto descritto nel precedente comma 2, la corrispondenza va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza privata, direttamente al destinatario.

Art. 27 Protocollazione della busta di una gara

- 1) La corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili).
- 2) Il responsabile del procedimento amministrativo relativo ad una gara, ne comunica all'Ufficio per la tenuta del protocollo la data e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte, avendo cura di far corrispondere quest'ultima con l'ora di chiusura dell'ufficio Protocollo.

- 3) Aperta la busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.
- 4) Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere eliminate le buste (plichi e simili).

Art. 28 Protocollazione del documento in arrivo

- 1) L'ufficio protocollo provvede alla registrazione del documento in arrivo, con l'assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, descritti all'art. 13, nello stesso giorno di ricevimento, o nel giorno successivo.
- 2) Qualora dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del responsabile del servizio di protocollo si differiscono i termini di registrazione a protocollo.
- 3) Per differimento dei termini di registrazione s'intende il provvedimento con il quale sono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque essere effettuata.
- 4) Qualora sia erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata con le procedure descritte all'art. 14, utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di competenza.
- 5) E' fatto assoluto divieto agli addetti dell'Ufficio per la tenuta del protocollo l'attribuzione del numero di protocollo a documenti che non sono presentati materialmente all'ufficio stesso e quindi la sua comunicazione per mezzo del telefono o con altri strumenti.
- 6) Le lettere anonime sono protocollate se intestate genericamente al Comune. Se specificamente indirizzate, sono inviate al destinatario, il quale ne potrà disporre la protocollazione.
- 7) Le lettere con firma illeggibile sono protocollate con la dicitura "firma illeggibile" quale mittente.

Art. 29 Rilascio di ricevuta del documento in arrivo

- 1) Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e sia richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, gli addetti all'ufficio per la tenuta del protocollo provvedono alla stampa dell'apposita ricevuta o procedono all'apposizione del timbro con la data di ricezione sulla copia della prima pagina del documento stesso, debitamente firmato dall'operatore.
- 2) Gli addetti all'ufficio per la tenuta del protocollo non possono rilasciare ricevute per documenti che non siano soggetti a regolare protocollazione e la semplice apposizione del timbro datario dell'ufficio per la tenuta del protocollo sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell'ufficio in merito alla ricezione ed all'assegnazione del documento.

3) Per certe tipologie di documenti in arrivo è possibile la loro preventiva visione dall'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo al fine di rilevarne la completezza e la regolarità.

Art. 30 Trasmissione dei documenti e determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo

- 1) Dopo essere stato protocollato, il documento in arrivo è trasmesso in originale e per competenza all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo.
- 2) Qualora un documento tratti più argomenti, imputabili a procedimenti amministrativi diversi, è possibile farne il necessario numero di copie per l'inoltro di ciascuna di esse ai corrispondenti Responsabili di Settore.

Art. 31 Corrispondenza Sindaco

- 1) E' trasmessa al Sindaco la corrispondenza relativa a:
 - a) atti concernenti questioni generali o di particolare rilevanza riguardanti il Comune di Cartura;
 - b) atti politici;
 - c) atti inerenti alla politica del personale e la materia finanziaria;
 - d) richieste di contributi particolarmente onerosi;
 - e) atti riguardanti in generale i rapporti con altri enti, istituzioni, aziende, ecc.;
 - f) proposte di punti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
- 2) La corrispondenza di cui al comma precedente, prima della consegna al Sindaco, è visionata dal responsabile per la tenuta del protocollo oppure, in caso di sua assenza, dagli addetti della segreteria del medesimo.
- 3) La corrispondenza di cui ai precedenti commi, che il responsabile per la tenuta del protocollo o il S indaco r itengono di dover a ssegnare per competenza a da ltro destinatario, è r iconsegnata all'Ufficio per le variazioni dei destinatari nel protocollo informatico ed il conseguente inoltro. Il sistema di protocollo informatico deve registrare e dare indicazioni in merito alla cronologia delle suddette operazioni.

Art. 32 Protocollazione di un documento informatico in arrivo

1) Il documento informatico in arrivo va protocollato mediante l'apposizione contestuale della firma digitale del responsabile del servizio di protocollo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 33 Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno

1) Il documento informatico in partenza e il documento informatico interno vanno protocollati mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioè del responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 34 Protocollazione della posta in partenza

- 1) La protocollazione della posta in partenza è effettuata dall'Ufficio per la tenuta del protocollo. Allo scopo i Responsabili di Settore, fanno pervenire a tale ufficio il documento da protocollare, congiuntamente alla busta ed all'eventuale ricevuta di ritorno debitamente compilate. E' assolutamente vietato da parte degli addetti all'Ufficio per la tenuta del protocollo, attribuire telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo numeri di protocollo, essendo tenuti essi stessi alle operazioni di registrazione e di segnatura che abbisognano della materiale disponibilità del documento.
- 2) Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato in modo tale che esso risulti sempre distinguibile da altri e ne risulti certa l'individuazione della specifica pratica cui si riferisce, e riportato, a cura dell'autore, nello spazio riservato all'oggetto.
- 3) Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione
- 4) La confezione (busta, plico o simili) del documento in partenza deve riportare l'ufficio cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo
- 5) Qualora i destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari oppure, per i documenti particolarmente rilevanti, rinviare all'elenco dei destinatari che deve essere conservato in allegato alla minuta a cura del responsabile del procedimento relativo.
- 6) Per gli inviti a gare pubbliche può utilizzarsi, per indicare i destinatari, la dizione "Varie ditte loro sedi". L'ufficio che ha indetto la gara conserva, in allegato alla copia del documento spedito, l'elenco dei destinatari

Art. 35 Affrancatura corrispondenza in partenza

- 1) L'Ufficio per la tenuta del protocollo provvede alle operazioni di affrancatura della corrispondenza in partenza comprensive di:
 - a) affrancatura lettere ordinarie;
 - b) pesatura ed affrancatura corrispondente delle lettere soprappeso;
 - c) affrancatura lettere fuori formato;
 - d) pesatura, timbratura ed affrancatura posta prioritaria;
 - e) ricezione e verifica delle distinte di raccomandate compilate ed etichettate dagli uffici;

- f) pesatura, affrancatura e registrazioni raccomandate estere.
- 2) Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente, la corrispondenza in partenza deve essere conferita all'Ufficio per la tenuta del protocollo entro le ore 9,00 del giorno di spedizione, opportunamente confezionata ed in busta chiusa (se non deve essere effettuata la protocollazione).

Art. 36 Conteggi spedizione corrispondenza

- 1) L'Ufficio per la tenuta del protocollo provvede ad effettuare i conteggi relativi alle spese per la posta in partenza nel modo che segue:
 - a) conteggio giornaliero delle spese per l'affrancatura e calcolo saldo di deposito residuo;
 - b) compilazione modello da inviare all'Ufficio postale con la distinzione in:
 - posta ordinaria;
 - stampe in città e fuori città;
 - raccomandate;
 - atti giudiziari;
 - e con indicazione del relativo numero complessivo di atti e della spesa corrispondente;
 - c) conteggio m ensile e c ompilazione m odello delle s pese c omplessive e sa ldo del deposito residuo;

Art. 37 Ritiro e consegna posta all'Ufficio Postale

- 1) Gli addetti assicurano il ritiro e la consegna della corrispondenza presso gli uffici postali.
- 2) Il ritiro della corrispondenza deve essere effettuato non appena la posta sia disponibile presso l'ufficio postale
- 3) Il ricevimento della corrispondenza raccomandata ordinaria e di atti giudiziari comporta anche:
 - a) riscontro distinte;
 - b) firma delle cartoline di ritorno;
 - c) firma delle distinte.
- 4) Terminato il confezionamento della posta in partenza ne è assicurata la consegna presso gli uffici postali.